I QUADERNI
DEL
COMITATO SCIENTIFICO
PRESIDIUM DEBITORES

LEX CRISIS
EDIZIONI SCIENTIFICHE
PRESIDIUM DEBITORES

«LA TRANSAZIONE FISCALE»

Testo dell'intervento programmato del

Dott. Stanislao De Matteis

Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione

al Convegno

"La riforma del processo tributario"

ODCEC Napoli Nord - Aversa, 19 novembre 2026



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Avvocati
- Commercialisti
- Curatori
- Liquidatori giudiziali
- Advisor
- Componenti O.C.C.

Sommario

1. *Premessa*
2. *Da contratto a subprocedimento: natura e fondamento*
3. *La geometria variabile dell'istituto*
4. *Il cram down fiscale*
5. *Asimmetrie e questioni aperte*
6. *Conclusione*

Premessa

Comincio da un paradosso.

L'istituto di cui parliamo si chiama «transazione fiscale», ma di transattivo gli è rimasto ben poco.

La rubrica dell'art. 88 del Codice della crisi non usa più quel nome e parla di «trattamento dei crediti tributari e contributivi».

Il nome tradizionale sopravvive nella prassi e persino nella rubrica dell'art. 63 (*Transazione su crediti tributari e contributivi*), ma come residuo linguistico, non come qualificazione giuridica.

Il tema ha un evidente rilievo pratico per chi assiste imprese in difficoltà.

In molte crisi il debito verso l'Erario e gli enti previdenziali è la voce più pesante del passivo e anche la meno negoziabile, sicché nella scelta dello strumento con cui affrontare la crisi la variabile fiscale è spesso decisiva.

Il quadro normativo, inoltre, è cambiato molto e di recente.

Il terzo correttivo, il d.lgs. n. 136 del 2024, ha ridisegnato l'istituto; nel corso del 2026 la Cassazione è intervenuta più volte sul cram down; ad agosto il d.lgs. n. 147 ha esteso la transazione ai tributi locali.

Mi soffermerò anzitutto sulla natura attuale dell'istituto e sul suo fondamento; poi sulla sua «geometria variabile», cioè sul diverso assetto che assume nei singoli strumenti di regolazione della crisi; quindi sul cram down fiscale, che ne costituisce il nucleo; infine sulle asimmetrie della disciplina e sulle questioni ancora aperte.

Chiuderò con alcune considerazioni di sistema

2. Da contratto a subprocedimento: natura e fondamento

Nella prima versione dell'art. 182-ter della legge fallimentare, rubricato «Transazione fiscale» *(rubrica poi divenuta Trattamento dei crediti tributari e contributivi),* l'istituto era effettivamente una transazione: facoltativo, consensuale, negoziale.

Il debitore concordava con il fisco una riduzione del proprio debito.

Oggi la transazione fiscale è un subprocedimento endoconcorsuale obbligatorio, l'unica via per incidere sui crediti fiscali qualificati: il fisco, all'interno di una procedura seria e garantita, riceve come gli altri creditori un trattamento commisurato all'alternativa liquidatoria.

La dottrina ha parlato al riguardo di «retrogradazione oggettiva» del credito tributario (2).

Più che un contratto, l'istituto è dunque una deroga tipizzata alla regola per cui il tributo si riscuote per intero.

Ciò distingue la transazione dalla definizione agevolata (rottamazioni e condoni), che opera con meccanismi pubblicistici, prevede scadenze a pena di decadenza e genera crediti collocati in prededuzione; la transazione, invece, resta soggetta alle regole del concorso.

Il fondamento della falcidia va cercato nel tema, classico, dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

L'art. 23 della Costituzione riserva alla legge l'istituzione del tributo, ma nessuna norma costituzionale sancisce l'indisponibilità della riscossione di un credito già sorto.

L'indisponibilità è quindi una regola posta dal legislatore ordinario, che questi può modulare.

La cartina di tornasole è stata l'IVA.

Per anni è stata considerata infalcidiabile in quanto risorsa propria dell'Unione, e nel 2014 la Consulta aveva avallato questa impostazione(3).

Nel 2016 la Corte di giustizia, con la sentenza Degano Trasporti, ha chiarito che il pagamento parziale dell'IVA, nel quadro di una procedura seria e garantita, non costituisce una rinuncia generale alla riscossione(4).

Sono seguiti la pronuncia delle Sezioni Unite, la legge di bilancio per il 2017, che ha eliminato ogni specificità per IVA e ritenute, e, nel 2019, la sentenza della Consulta in materia di sovraindebitamento (5).

Va ricordato, del resto, che solo lo 0,30 per cento circa del gettito IVA costituisce risorsa propria dell'Unione.

Questa evoluzione non va però letta come un via libera generalizzato.

È caduto il «feticcio» dell'infalcidiabilità automatica, ma resta il principio di legalità: occorre sempre una norma di rango primario che legittimi l'accordo.

Questa tipicità spiega perché per la composizione negoziata sia stata necessaria una norma ad hoc, l'art. 23, comma 2-bis, e perché tale norma non possa estendersi per analogia agli enti previdenziali.

---

(2)F. PAPARELLA, Il nuovo regime dei debiti tributari di cui all'art. 182-ter L. Fall.: dalla transazione fiscale soggettiva e consensuale alla retrogradazione oggettiva, in Rass. tribut., 2018, 329-330.
(3)Corte cost., n. 215/2014 e n. 225/2014.
(4)C. giust. UE, Sez. II, 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti.
(5)Cass., Sez. Un., n. 26988/2016; l. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 81; Corte cost., n. 245/2019.

3. La geometria variabile dell'istituto

Il tratto più caratteristico della transazione fiscale attuale è la sua geometria variabile: la funzione è unica, incidere sul credito pubblico qualificato, ma la disciplina cambia sensibilmente a seconda dello strumento in cui l'istituto si colloca.

Nel concordato preventivo (art. 88) il subprocedimento è esclusivo: non è possibile prevedere un pagamento parziale dell'Erario al di fuori delle sue regole, il cui rispetto è presupposto di fattibilità giuridica del piano. Il correttivo ha chiarito che ciò vale anche per il concordato in continuità.

Negli accordi di ristrutturazione (art. 63) l'istituto è più snello e conserva una matrice negoziale (6).

È possibile proporre la sola dilazione oppure la falcidia, senza obbligo di rispettare le cause di prelazione; l'unica condizione sostanziale è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

Nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis) l'istituto assume una natura ibrida: il percorso resta privatistico, ma vi si innesta un controllo del giudice, che con decreto autorizza l'esecuzione dell'accordo.

Non si tratta di un'omologazione, ma di un controllo di legalità, che si avvale di tre apporti professionali: la relazione del professionista indipendente sulla convenienza, quella del revisore sui dati aziendali e il parere dell'esperto.

Quanto agli altri strumenti, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) la transazione è ammessa, come nella composizione negoziata, ma senza cram down, sicché l'Erario dispone di fatto di un potere di veto.

Nel concordato semplificato, invece, la transazione non è consentita; ne restano fuori anche il piano attestato di risanamento e la convenzione di moratoria.

Per il concordato minore, la Cassazione, con la pronuncia n. 14555 del maggio 2026(7), ha ribadito che il cram down dell'art. 80, comma 3, non presuppone una formale proposta di transazione ai sensi dell'art. 88, perché opera una procedura semplificata imperniata sull'OCC.

Ne consegue che è valido il voto della Direzione provinciale espresso senza il parere conforme della Direzione regionale.

In sintesi, gli strumenti si possono dividere in tre gruppi.

Nel primo la transazione fiscale è ammessa e il dissenso del fisco può essere superato dal giudice: il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione (con le soglie e le preclusioni di cui dirò), il concordato nella liquidazione giudiziale, la transazione di gruppo e, nel sovraindebitamento, pur con le loro specialità, il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Nel secondo la transazione è ammessa, ma senza cram down, sicché è necessario il consenso del fisco: è il caso della composizione negoziata e del PRO, per il quale l'omologazione forzosa diventa possibile solo con la conversione in concordato.

Nel terzo la transazione non è prevista: concordato semplificato, piano attestato di risanamento e convenzione di moratoria.

Chi intende incidere sul credito erariale deve quindi scegliere fin dall'inizio uno strumento che lo consenta e, se vuole evitare il veto del fisco, uno strumento del primo gruppo.

---

(6)In questo strumento il cram down è possibile solo se il piano non ha carattere liquidatorio (v. art. 63, comma 4, lett. a).
(7)Cass., 16 maggio 2026, n. 14555, pubblicata con nota in PRESIDIUM DEBITORES.

Schema riassuntivo

Strumento	Transazione fiscale	Cram down
Concordato preventivo (art. 88)	Sì, obbligatoria per falcidiare il credito pubblico	Sì (commi 3 e 4); in continuità solo dopo il correttivo
Accordi di ristrutturazione (art. 63)	Sì, anche come sola transazione fiscale	Sì, solo in continuità, con soglie del 50–60% e limiti anti-abuso
Concordato nella liquidazione giudiziale (art. 245)	Sì	Sì (art. 245, comma 5), rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale
Transazione di gruppo (art. 284-bis)	Sì, con proposta unitaria	Sì, con le soglie dei singoli strumenti
Concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore	Sì, senza proposta formale ex art. 88	Sì (artt. 65, comma 2, e 80, comma 3)
Composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis)	Sì, ma non per i contributi previdenziali	No
PRO (art. 64-bis, comma 1-bis)	Sì, su base volontaria	No, salvo conversione in concordato (art. 64-quater)
Concordato semplificato	No (possibile solo la graduazione per incapienza)	No
Piano attestato (art. 56) e convenzione di moratoria (art. 62)	No	No

Dal 12 agosto 2026 (d.lgs. n. 147/2026) la transazione si estende ai tributi locali nella composizione negoziata, negli accordi di ristrutturazione, nel PRO, nel concordato preventivo, nel concordato nella liquidazione giudiziale e nella transazione di gruppo; il cram down opera negli strumenti che già lo prevedono, quindi non nella composizione negoziata né nel PRO.

Nel concordato minore i tributi locali erano già falcidiabili in base alle regole generali.

Oggetto della falcidia sono soltanto i crediti cosiddetti «qualificati»: i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, i contributi gestiti dagli enti previdenziali, i premi assicurativi e i relativi accessori, cui si sono ora aggiunti i tributi delle Regioni e degli enti locali.

L'art. 88 è norma derogatoria e, come tale, di stretta interpretazione.

Il parametro di riferimento è il confronto con la liquidazione giudiziale: il fisco non può ricevere meno di quanto otterrebbe in quella sede in ragione della sua collocazione, e il correttivo precisa che il confronto va fatto con il valore realizzabile nella liquidazione giudiziale, non con il valore di mercato.

Vi si aggiunge il divieto di trattamento deteriore rispetto ai creditori di grado inferiore o omogenei.

Nel concordato in continuità le regole distributive sono due: sul valore di liquidazione opera la priorità assoluta, sul plusvalore da continuità la priorità relativa (art. 84, comma 6).

Il correttivo ha chiarito che la priorità relativa prevale sul divieto di trattamento deteriore.

La Corte d'appello di Milano ha poi precisato che il credito assistito da privilegio generale e degradato per incapienza non è equiparabile a un chirografo ab origine, ma conserva una «ultrattività moderata» che gli consente di beneficiare della priorità relativa .

Ne discende anche il criterio di formazione delle classi: il confronto va condotto credito per credito, secondo il rispettivo grado, e non sulla percentuale complessiva riservata all'Erario.

Nella pratica si formano spesso tre o quattro classi per i tributi e altrettante per i contributi; i crediti di pari grado dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane possono stare nella stessa classe, mentre tributi e contributi vanno tenuti separati.

Resta la questione della durata massima della dilazione, che il Codice non fissa.

Gli indici normativi, però, convergono.

Fuori da qualsiasi procedura l'impresa in bonis può rateizzare i debiti iscritti a ruolo fino a 120 rate mensili; nella composizione negoziata l'art. 25-bis consente fino a 72 rate, elevabili a 120; le norme anti-abuso dell'art. 63 ammettono una dilazione decennale perfino nelle ipotesi più gravi.

A maggior ragione una dilazione di dieci anni, e talvolta superiore, è legittima negli altri casi.

Ed è spesso conveniente per lo stesso fisco: a parità di flussi annui, una dilazione decennale consente di recuperare il doppio di una quinquennale.

---

(8)App. Milano, 8 novembre 2024, n. 2988, che ha riformato Trib. Busto Arsizio, 8 maggio 2024: i crediti a privilegio generale mobiliare degradati per incapienza non sono equiparabili ai chirografari ab origine, godendo di una «ultrattività moderata» (o «privilegio attenuato») cui si applica la RPR, mentre la quota assistita da privilegio speciale incapiente è trattata come credito chirografario.

4. Il Cram Down Fiscale(9)

Il cram down fiscale è il potere del tribunale di omologare la proposta nonostante il silenzio o il dissenso dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.

Nel sistema del Codice coesistono almeno tre forme di omologazione forzosa: il cram down «di convenienza» su opposizione, erede dell'art. 180, comma 4, della legge fallimentare; la ristrutturazione trasversale dell'art. 112, comma 2, propria del concordato in continuità; il cram down fiscale e contributivo degli artt. 63 e 88.

Sul rapporto fra queste figure è intervenuta la Cassazione con la pronuncia n. 5258 del 2026 (10) : il cram down fiscale non è un giudizio autonomo, ma aggiunge alla valutazione di convenienza la sola finzione dell'adesione del creditore pubblico.

Il riferimento resta la sentenza delle Sezioni Unite n. 8504 del 2021(11) , secondo cui il sindacato sul dissenso spetta al tribunale concorsuale e si limita alla convenienza: il giudice non valuta le ragioni del diniego, ma verifica soltanto se il fisco otterrebbe di più dalla liquidazione.

I presupposti sono tre: la mancanza di adesione, che comprende il silenzio e il voto contrario; il carattere decisivo dell'adesione ai fini del raggiungimento delle percentuali o delle maggioranze; la convenienza, o il trattamento non deteriore, rispetto alla liquidazione giudiziale, attestati dal professionista.

Sul piano processuale vanno ricordate due regole.

La prima: chi non ha proposto opposizione non è legittimato al reclamo.

Nel caso deciso dalla Cassazione con la pronuncia n. 22936 del 2026 all'Erario erano offerti circa 600 mila euro a fronte di un credito di 60 milioni, cioè l'uno per cento; il ricorso dell'Agenzia è stato tuttavia dichiarato inammissibile perché essa non si era opposta all'omologazione, e la mancata adesione non equivale a opposizione(12).

La seconda: l'esito del voto non può essere anticipato. La Corte d'appello di Firenze, nel 2024, ha censurato un tribunale che aveva dichiarato inammissibile la proposta prefigurando il voto contrario di Agenzia e INPS, perché il giudizio sul cram down appartiene alla fase di omologazione(13).

Negli accordi, inoltre, la domanda di omologazione presuppone il decorso dei novanta giorni dal deposito della proposta di transazione: un presupposto processuale assimilabile a una condizione di procedibilità(14).

Quanto all'ambito di applicazione, nel concordato semplificato, come si è detto, la transazione non opera, anche se la proposta può graduare il credito tributario in ragione dell'incapienza del patrimonio(15).

Sul concordato nella liquidazione giudiziale la giurisprudenza di merito si era divisa: alcuni tribunali avevano ammesso il cram down, mentre il Tribunale di Milano, nel 2025, pronunciandosi su una fattispecie anteriore al correttivo, lo aveva escluso per l'assenza di qualsiasi finalità di risanamento(16).

Il contrasto rifletteva due diverse letture dell'istituto: rimedio al dissenso irragionevole del fisco, applicabile in ogni procedura, oppure strumento funzionale alla conservazione dell'impresa. Il legislatore ha accolto la prima.

Il comma 5 dell'art. 245, inserito dal correttivo ed esteso dal d.lgs. n. 147/2026 alle regioni e agli enti locali, prevede che il tribunale omologhi il concordato anche in caso di voto contrario dell'amministrazione finanziaria, degli enti territoriali o degli enti previdenziali, quando il voto è determinante per il raggiungimento delle maggioranze dell'art. 244, comma 1, e la proposta risulta conveniente, anche alla luce della relazione del professionista indipendente, rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Il parametro del confronto, dunque, non è la liquidazione in astratto, ma la prosecuzione della procedura già aperta.

Quanto al concordato in continuità, il correttivo ha riscritto la disciplina in due commi: il comma 3 per il concordato liquidatorio, il comma 4 per quello in continuità.

Per le procedure regolate dal testo anteriore, la Cassazione ha escluso nel 2026 che il vecchio comma 2-bis consentisse il cram down fiscale in continuità. Lo affermano più pronunce, tra cui la n. 22241, resa in un caso di continuità indiretta, e la n. 19790, che ne illustra le ragioni(17): il testo previgente rinviava alle sole maggioranze del concordato liquidatorio, e il nuovo comma 4 ha natura innovativa, non interpretativa, e non può quindi retroagire.

Nel concordato in continuità, osserva la Corte, il favore per l'impresa è già assicurato dall'abbandono della regola di maggioranza; aggiungervi la conversione del voto erariale significherebbe cumulare due regimi eccezionali.

Su un piano diverso si colloca la pronuncia n. 7663 del 30 marzo 2026, che ammette l'omologazione del concordato in continuità con il voto favorevole di una sola classe «in the money», nonostante il dissenso di più classi, compresa quella erariale(18).

In questo caso il dissenso del fisco non viene convertito, ma superato attraverso la ristrutturazione trasversale: il fisco, dunque, non dispone di un potere di veto sul concordato in continuità.

La stessa pronuncia esclude un autonomo filtro di meritevolezza fiscale: il mero omesso versamento non integra un atto di frode, e la buona fede opera come regola di comportamento, non come clausola di integrità morale.

Anche il nuovo comma 4 pone problemi interpretativi.

Esso consente di superare il dissenso se l'adesione è determinante per la maggioranza delle classi «oppure» se la maggioranza è raggiunta anche escludendo dal computo le classi pubbliche; resta aperto se i due meccanismi, conversione e sterilizzazione del voto, operino in alternativa o cumulativamente.

Il comma fissa invece con chiarezza un limite: ai fini della ristrutturazione trasversale l'adesione del fisco deve essere espressa, perché il dissenso superato dal giudice resta dissenso.

Il profilo più incerto riguarda le classi, come mostra l'ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2026(19).

Il caso è quello di un concordato in continuità con sei classi: due di privilegiati pagati oltre 180 giorni, favorevoli; INPS e Agenzia delle entrate, contrarie; i tributi locali, astenuti; i chirografari, favorevoli.

I chirografari sono out of the money e costituiscono quindi una classe «interessata»; la classe «maltrattata», però, sarebbe semmai quella dell'INPS.

La Corte dovrà stabilire se il voto dei chirografari sia sufficiente, se la finanza esterna possa considerarsi surplus e quale peso abbia il voto dei privilegiati pagati oltre 180 giorni.

Dalla risposta dipende la tenuta della ristrutturazione trasversale proprio quando il fisco è il creditore dissenziente di maggior peso.

Sul piano pratico, poiché il giudice sindaca soltanto la convenienza, l'esito dipende dalla stima del valore di liquidazione.

Il fisco che intenda opporsi non può limitarsi a lamentare l'esiguità dell'offerta, ma deve contestare la stima: il valore attribuito agli attivi, i tempi e i costi della liquidazione, il rango dei crediti concorrenti.

Il debitore, a sua volta, ha interesse a una stima prudente e analiticamente motivata.

La qualità dell'attestazione decide, nella maggior parte dei casi, l'esito dell'omologazione forzosa.

(9)Amplius v. S. DE MATTEIS – F. D'AQUINO, Il cram down nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in PRESIDIUM DEBITORES
(10)Cass., n. 5258/2026, pubblicata con nota in PRESIDIUM DEBITORES.
(11)Cass., Sez. Un., n. 8504/2021; nello stesso senso Cass., Sez. Un., n. 35954/2021.
(12)Cass., n. 22936/2026; in senso conforme Cass., n. 24840/2024, n. 1033/2024 e n. 5310/2024.
(13)App. Firenze, 25 luglio 2024, in riforma di Trib. Grosseto, 9 maggio 2024.
(14)Cass., n. 34377/2024.
(15) App. Lecce, 15 gennaio 2025.
(16)Trib. Milano, 12 giugno 2025, su fattispecie anteriore al d.lgs. n. 136/2024; in senso favorevole all'estensione Trib. Teramo, 19 aprile 2021; Trib. Firenze, 21 febbraio 2022; Trib. Torre Annunziata, 2 febbraio 2024.
(17)Cass., n. 22241/2026; Cass., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790, pubblicata con nota in PRESIDIUM DEBITORES.
(18)Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663.
(19)Cass., ord. interl. n. 15593/2026, pubblicata con nota in PRESIDIUM DEBITORES.

5. Asimmetrie e questioni aperte

Le asimmetrie della disciplina rivelano l'ambivalenza del legislatore.

Ne segnalo quattro.

La prima riguarda gli accordi di ristrutturazione, dove la disciplina dell'art. 63 è stata fortemente ridimensionata.

Già il d.l. n. 69 del 2023 aveva reagito a una «corsa al ribasso» in cui all'Erario, spesso creditore largamente maggioritario, si offrivano percentuali irrisorie.

Il correttivo ha poi fissato soglie minime di soddisfacimento, il 50 o il 60 per cento al netto di sanzioni e interessi, a seconda del peso degli altri creditori; ha escluso il cram down quando il piano non è in continuità; e ha posto limiti ulteriori nei confronti del «cattivo contribuente», il cui debito fiscale sia pari ad almeno l'80 per cento dell'esposizione e derivi da omessi versamenti reiterati o da condotte fraudolente.

Ne risulta che, in presenza di un debito erariale rilevante, il concordato può oggi essere preferibile all'accordo.

Le clausole anti-abuso colpiscono però l'uso distorto dello strumento, non la sua struttura monocreditore: dopo il correttivo l'accordo può consistere anche nella sola transazione fiscale, mentre per il regime anteriore la Cassazione lo ha escluso nel 2026(20).

La seconda riguarda la composizione negoziata, dove la transazione è ammessa, come nel PRO, ma senza cram down.

Le letture divergono.

Per alcuni si tratta di una lacuna, perché si attribuisce al fisco un veto insindacabile, con disomogeneità territoriali e, non di rado, una perdita di gettito quando al mancato accordo segue la liquidazione.

Per altri la scelta è coerente con la natura pattizia del percorso: chi vuole il cram down può ricorrere all'accordo di ristrutturazione o al concordato.

L'accordo con l'Erario in composizione negoziata presenta inoltre due punti deboli: l'esperto non lo sottoscrive, ma ne riceve soltanto comunicazione; e la norma non richiama le esenzioni da revocatoria e dai reati di bancarotta previste per l'accordo di cui al comma 1 dell'art. 23.

Nella prassi si pone poi il problema dei termini, perché l'attestazione di convenienza arriva spesso a ridosso della scadenza dei 180 giorni, prorogabili. Il correttivo offre indici chiari nel senso che l'accordo può perfezionarsi anche dopo la chiusura del percorso, purché in tempi ragionevoli; nella stessa direzione vanno la bozza di circolare dell'Agenzia dell'aprile 2026 e le decisioni del Tribunale di Lanciano e, in materia di accordi di ristrutturazione, del Tribunale di Ferrara, che hanno utilizzato la buona fede come correttivo al formalismo delle scadenze(21).

La terza riguarda i contributi previdenziali, falcidiabili negli accordi e nel concordato ma esclusi dalla transazione in composizione negoziata.

La dissonanza ha conseguenze concrete: il credito previdenziale non trattato può impedire il rilascio del DURC e vanificare l'accordo raggiunto sul versante fiscale.

A mio avviso si tratta più di un difetto di coordinamento che di una scelta di sistema.

La quarta riguarda i tributi locali.

Fino a pochi mesi fa IMU, TARI e tributi analoghi erano esclusi dal perimetro, e la Corte dei conti negava ogni applicazione analogica(22).

Il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto, ha esteso la transazione ai tributi delle Regioni e degli enti locali, modificando sei articoli del Codice: 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis.

Negli strumenti che già prevedono il cram down l'estensione comprende anche l'omologazione forzosa; nella composizione negoziata, ancora una volta, no.

Ne derivano tre conseguenze pratiche.

Nel concordato si aggiunge almeno una classe il cui voto contrario è convertibile, il che agevola l'omologazione.

Negli accordi, la nuova formula «di tali creditori» indica che l'adesione dei creditori pubblici va valutata unitariamente, come se provenisse da un unico soggetto.

Infine, in mancanza di un regime transitorio, la novella si applica anche alle procedure in corso non ancora omologate.

---

(20) Cass., n. 7347/2026, nel solco di Cass., n. 5918/2026.
(21)Trib. Lanciano, 29 gennaio 2026; Trib. Ferrara, 28 giugno 2023.
(22) Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 256/2024/Par.

6. Conclusioni

La dottrina più recente legge questa evoluzione come una tendenziale equiparazione del fisco agli altri creditori, dai quali lo distinguerebbe ormai soltanto il vincolo di convenienza che deve guidare gli uffici nella valutazione della proposta. Questo vincolo, però, non è un privilegio, ma un'applicazione del principio di buon andamento dell'art. 97 della Costituzione: l'amministrazione deve perseguire non la riscossione integrale a ogni costo, ma il miglior realizzo concreto.

Preferire un incasso minore, ma certo e sollecito, a uno incerto e differito è dunque coerente con il principio di legalità.

L'istituto conserva tuttavia una tensione irrisolta.

Da un lato, la falcidia del credito erariale è divenuta un fenomeno ordinario; dall'altro, l'obbligatorietà del subprocedimento produce un effetto opposto, perché, se la procedura non viene attivata, i crediti qualificati restano sottratti agli effetti del concordato.

Si tratta di un privilegio del fisco in deroga all'art. 117 e di un vulnus alla par condicio creditorum.

La transazione fiscale resta così sospesa tra due logiche: quella concorsuale, che vorrebbe l'Erario creditore fra i creditori, e quella fiscale, che continua a riservargli posizioni di favore. La geometria variabile disegnata dal correttivo riflette questa ambivalenza.

Oggi il pendolo si è spostato decisamente verso la continuità aziendale: il credito fiscale è tanto più falcidiabile quanto più la proposta si fonda sulla prosecuzione dell'attività.

Negli accordi, senza continuità non vi è cram down; nel concordato in continuità il fisco non ha più un potere di veto; le dilazioni più lunghe si giustificano perché l'Erario viene pagato con i flussi dell'impresa che prosegue.

La continuità non è più soltanto il mezzo per soddisfare meglio i creditori, ma il fine che giustifica il sacrificio chiesto al fisco.

La partita, tuttavia, non è chiusa: sarà la prassi, più della legge, a stabilire se la transazione fiscale diventerà uno strumento coerente di risanamento o resterà una nicchia di privilegio dell'Erario.

Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

EDIZIONI SCIENTIFICHE

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.

IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.

IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.

A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO

www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE

- Nota di Approfondimento
  Osservatorio Giurisprudenziale
- Quaderni del
  Comitato Scientifico
- Vademecum Operativi
- Approfondimenti Normativi
- Linee Guida e Prassi

SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma

Tel. 06 87168009

info@presidiumdebitores.it

www.presidiumdebitores.it

PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIUM DEBITORES

500+ GESTORI | **37** TRIBUNALI | **40+** SEDI OPERATIVE



PIEMONTE
- OCC TORINO

LOMBARDIA
- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA

VENETO
- OCC JESOLO (VE)

EMILIA-ROMAGNA
- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI

ABRUZZO
- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO

LAZIO
- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA

PUGLIA
- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO

CAMPANIA
- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO

CALABRIA
- OCC COSENZA

SICILIA
- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI

Scopri tutte le sedi della Rete Italia su
www.presidiumdebitores.it

AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI

COMPETENZA
Professionisti qualificati al servizio dei cittadini e delle imprese

PRESENZA
Una rete capillare su tutto il territorio nazionale

SOLUZIONI
Strumenti efficaci per la composizione della crisi

RETE ITALIA
Un'unica grande rete per essere sempre al tuo fianco